



Seduta del

10 giugno 2025

Comunicato il

11 giugno 2025

Protocollo n.

438/2005

Incarico Michael (Donat)

concernente il risarcimento per animali da reddito precipitati con elevata probabilità a causa di predatori

Risposta del Governo

Conformemente alla legislazione federale sulla caccia, Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni agli animali da reddito causati da linci, orsi, lupi, sciacalli dorati e aquile reali, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. In pratica si registrano principalmente danni causati dai grandi predatori lupo, orso e lince. Attualmente la Confederazione versa un risarcimento dell'80 per cento dei costi per danni corrispondenti causati agli animali da reddito. I Cantoni si assumono i costi rimanenti. In linea di principio viene versato un risarcimento per gli animali comprovatamente predati da grandi predatori. I Cantoni possono inoltre agire in modo condiscendente e concedere un risarcimento completo o parziale per gli animali da reddito precipitati a seguito dell'attacco di un grande predatore, secondo la stessa chiave di ripartizione dei costi. Il Cantone fissa l'importo del risarcimento parziale. In casi simili nel Cantone dei Grigioni viene versato il risarcimento completo.

Il presente incarico chiede una modifica radicale della prassi. Secondo quanto richiesto Confederazione e Cantone dovrebbero risarcire anche gli animali da reddito precipitati presumibilmente in relazione a un attacco di un grande predatore. L'unico presupposto per il risarcimento è che la dinamica dei fatti nonché la presenza documentata dei predatori prima o dopo l'episodio non escludano il loro coinvolgimento.

Se la Confederazione deve partecipare al risarcimento è necessaria la prova del pieno convincimento (prova completa o prova rigorosa). Questo principio fondamentale del diritto probatorio significa che l'autorità decidente deve essere convinta della sussistenza di un fatto. Tuttavia il fatto non deve essere stabilito con certezza, è sufficiente che eventuali dubbi appaiano irrilevanti. La prova completa può essere fornita anche indirettamente mediante indizi. Di conseguenza, la Confederazione e il Cantone versano già oggi un risarcimento per animali da reddito se, dopo aver accertato la fattispecie, l'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) è convinto che la causa del danno sia

l'attacco di un grande predatore, nonostante non vi siano segni certi di morsi o riprese video. La legge non prevede ulteriori agevolazioni per quanto riguarda le prove come quelle richieste nell'incarico, ragione per cui, stando a quanto da essa comunicato su richiesta, la Confederazione negherebbe un risarcimento.

Una mera possibilità o supposizioni relative a una determinata fattispecie non sono una prova sufficiente dell'attacco di un grande predatore. La sola presenza di grandi predatori nel perimetro dell'alpe prima o dopo un danno non è un indizio sufficiente per dimostrare un attacco da parte di un grande predatore. Tuttavia è proprio questo che si intende fare accettare come sufficiente con il presente incarico. Poiché nel frattempo nei Grigioni i grandi predatori sono presenti in tutto il territorio, non si può praticamente mai escludere un attacco da parte di lupi, nemmeno in assenza di prove. Inoltre i lupi, ma anche gli orsi, possono percorrere fino a 50 km al giorno. Bisogna quindi attendersi ovunque prove sul campo (impronte, escrementi). Inoltre, grazie alle fototrappole oggi è noto che i lupi possono perlustrare regolarmente alpi caricate senza causare danni agli animali da reddito. La richiesta formulata nell'incarico equivale a un'inversione inammissibile dell'onere della prova ovvero a un'assegnazione unilaterale dell'onere della prova a carico dell'autorità decidente. Con l'incarico al Governo verrebbe per così dire istituita un'assicurazione casco totale statale. Un simile adeguamento della prassi non può essere ricondotto al campo di applicazione della legislazione sulla caccia vigente. Si deve inoltre tenere conto del fatto che negli ultimi anni la Confederazione e il Cantone hanno aumentato sensibilmente i mezzi a favore di misure di protezione delle greggi, ciò che a sua volta non giustifica l'idea di un'assicurazione casco totale statale.

La Confederazione non sosterrà la modifica della prassi richiesta e rifiuterà un risarcimento. Il risarcimento dei danni ad animali da reddito causati da specie animali protette è concepito quale compito congiunto. Il diritto vigente non prevede un risarcimento completo da parte del Cantone.

Sulla base di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Caduff".

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Spadin".

Daniel Spadin